

## I. Capitolo

# IL MATRIMONIO

- **Atto:** consenso che nelle forme della celebrazione del matrimonio dà origine alla famiglia legittima.
- **Matrimonio come atto giuridico**  
Può essere regolato dal diritto civile o canonico.
- **Rapporto:** dà vita al rapporto coniugale che perdura fino allo scioglimento del matrimonio e fa sorgere diritti e doveri in capo al coniuge.
  - 1) **Il Matrimonio civile:** celebrato davanti all'Ufficiale di Stato Civile.
  - 2) **Il Matrimonio canonico** (concordatario): celebrato davanti al Ministro del Culto Cattolico secondo la disciplina del diritto canonico e regolarmente trascritto nei Registri dello Stato Civile.
  - 3) **Il Matrimonio acattolico:** (non costituisce una terza forma di matrimonio) il Ministro del culto cattolico agisce in tal caso come persona delegata dall'autorità dello Stato, per cui il matrimonio così celebrato civilmente è totalmente sottoposto alla legge dello Stato.

### Promessa di matrimonio

Di solito i nubendi si promettono reciprocamente di prendersi come marito e moglie (sponsali). Tale promessa non è vincolante, né impegnativa. Tuttavia è previsto il risarcimento danni cagionato all'altra parte per le spese fatte e obbligatorie contratte a causa della promessa. In questo caso a prescindere dai motivi della rottura.

### Condizioni per la celebrazione del matrimonio

**Impedimenti dirimenti:** in presenza dei quali l'eventuale matrimonio celebrato è ugualmente annullabile (*vincoli parentali, affinità, impedimentum criminis*).

**Impedimenti impediendi:** che rendono irregolare l'eventuale matrimonio che resta valido, mentre viene irrogata la sanzione agli sposi (*ad es: lutto vedovile, omissione, pubblicazione*).

È possibile la dispensa dal Tribunale.

### Requisiti

**Età:** 18 anni per uomo-donna con decreto TPM, l'età può essere abbassata ai 16 anni a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psico-fisica del minore e ricorrono gravi motivi.

**Sanità mentale:** Interdetto giudiziale non può contrarre matrimonio; può impugnarsi il matrimonio di colui che si provi essere incapace di intendere e volere al momento dell'atto.

**Mancanza vincolo matrimoniale:** salvo che il precedente matrimonio sia sciolto, nullo o annullato.

### **Celebrazione Matrimonio**

**Pubblicazione:** affissione per 8 gg consecutivi alla porta della casa comunale, nei comuni di residenza degli sposi, di un atto con la generalità degli sposi.

**Celebrazione:** avviene pubblicamente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile alla presenza di 2 testimoni.

**Prova:** può darsi solo con atto di celebrazione matrimonio estratto dai registri dello Stato Civile.

### **Invalidità**

#### **Irregolarità:**

- Inosservanza divieto norme prima che sia trascorso periodo di lutto vedovile.
- Violazione norme pubblicazione matrimonio; altre violazioni.

#### **Inesistenza:**

- Mancanza di celebrazione.
- Matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso.
- Manca il consenso degli sposi.

#### **Nullità**

- Vincolo precedente matrimonio e ritorno presunto morto.
- Rapporto parentela, affinità e adozione non dispensabile.

#### **Annulabilità assoluta:**

Vincolo parentela, affinità, adozione dispensabile, interdizione giudiziale.

#### **Annulabilità relativa**

- Minore di età
- Incapacità di intendere e volere

### **Vizi consenso**

**Violenza:** estorto con violenza - determinato dal timore di eccezionale gravità.

**Errore:** Il consenso può essere estorto, annullato per effetto di errore sulla identità di persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge.

### **Simulazione**

Ciascuno dei coniugi può impugnare il mantenimento per simulazione quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

### **Matrimonio putativo**

Di regola l'annullamento del matrimonio produce effetti retroattivi. In caso di annulla-

mento, pertanto, i coniugi riacquistano *ex tunc* il loro stato di libertà.

Ciò nonostante la legge non può disinteressarsi della posizione giuridica dei figli nati dalla unione invalida.

Ed è per questo che il matrimonio considera validi tali effetti.

### - MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI -

Il matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico è generalmente idoneo a produrre nell'ordinamento dello stato gli effetti civili (*gli stessi effetti che produrrebbe se celebrato da ufficiale di stato civile*).

#### **Pubblicazione**

Posto parrocchiale, casa comunale: la richiesta è fatta dal parroco davanti al quale il matrimonio si celebra.

#### **Eventuali opposizioni**

Se all'Ufficiale di Stato Civile non è stata notificata alcuna opposizione e non costi che esista impedimento rilascia certificato che attesta ciò.

In caso contrario si astiene dal rilascio del certificato e dà comunicazione al parroco dell'opposizione; su ciò deciderà il tribunale civile.

#### **Celebrazione**

Il parroco spiegherà gli effetti civili dando lettura degli articoli del codice civile.

Il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del *Codice civile*.

#### **Redige atto**

- 1) su libro parrocchiale
- 2) l'altro da trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione. Deve essere compiuto da U.S.C. entro 24 ore dal ricevimento dell'atto di matrimonio.  
Nelle successive 24 ore si deve poi dare notizia al parroco.

La **trascrizione** costituisce atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili del matrimonio canonico.

In sua mancanza il matrimonio rimane un fatto religioso, irrilevante sotto il profilo civile.

La trascrizione non può avere luogo se:

- uno dei due è interdetto per infermità di mente;
- sussistenza fra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- impedimenti derivanti da delitto o affinità in linea retta.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando l'azione di annullamento o annullabilità non

potrebbe essere più proposta, *ad es.*: dopo la revoca dell'interdizione vi è stata coabitazione per un anno.

La trascrizione omessa per qualsiasi causa può essere richiesta in ogni tempo dai due coniugi.

### **Invalidità**

Nel diritto canonico il matrimonio può essere valido ed esistente, oppure inesistente, mentre non trova luogo la figura dell'annullabilità.

La competenza a giudicare sulla validità del matrimonio è attribuita al Tribunale Ecclesiastico.

La sentenza di nullità, munita del decreto di esecutività, viene sottoposta al un procedimento analogo a quello previsto per la delibazione per le sentenze straniere.

In particolare la sentenza su istanza di parte viene trasmessa alla Corte di Appello che compie un giudizio di regolarità colto ad accertare la competenza del tribunale ecclesiastico.

### **Esclusività giurisdizione ecclesiastica: fine accordo 1984**

La giurisdizione ecclesiastica è esercitata universalmente (in materia di nullità di dispensa di matrimonio rato e non consumato) promanando dalla giurisdizione esercitata senza limiti di confini di territorialità: in qualunque parte del mondo.

L'ordinamento territoriale si disinteressa del processo dinanzi alla autorità ecclesiastica a meno che:

- 1) la sentenza ecclesiastica sia pregiudizievole rispetto alle altre;
- 2) siano contemporaneamente richiesti il giudizio di nullità della giurisdizione ecclesiastica e la separazione presso il giudice ordinario.

### **Tribunale della Segnatura: organo di controllo.**

Poiché i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica produrranno effetti civili, l'ordinamento richiede che abbiano i requisiti di legittimità.

In tal senso il Tribunale della Segnatura li munisce di esecutività accertando i requisiti di legittimità e cioè che:

- la sentenza sia stata pronunciata da giudice competente;
- la citazione o chiamata in giudizio fatto in conformità del diritto canonico;
- le parti abbiano avuto rappresentanza o siano stati contumaci.

La Corte di Appello rende efficaci i provvedimenti del Tribunale Ecclesiastico.

Procedimento su istanza di parte.

### **Corte di Appello**

- Propria competenza.
- T.S. abbia dichiarato sentenza definitiva e regolarità dello svolgimento del processo.

- Che sia stato assicurato diritto di agire e resistere davanti al T.E.

*Automatico ingresso e riconoscimento delle sentenze in Italia.*

Avranno senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia, i provvedimenti e le sentenze emanate da autorità ecclesiastica ed ufficialmente comunicata alla autorità civile.

**Dispensa ecclesiastica: matrimonio rato e non consumato  
(si potrebbe anche chiedere divorzio).**

Resta valido tra i battezzati che non abbiano compiuto atto idoneo a generare la prole. Può essere sciolto dal Romano Pontefice su richiesta di entrambi e di una parte, anche se l'altra è contraria.

**Nel caso di matrimonio rato e consumato: indissolubile.**

**Separazione personale**

Incombe al magistrato civile l'obbligo di comunicare all'autorità ecclesiastica la sentenza di separazione passata in giudicato, quando non sia contraria a legge divina ed ecclesiastica, per cui ha valore nel foro canonico.

In pendenza di nullità può essere chiesta la separazione dei coniugi.

**Confessioni religiose diversa da cattolica (art. 8 c° 2/3. Cost.)**

- 1) Libertà di tutte le confessioni religiose.
- 2) Libertà di autoregolamentazione e autodeterminazione, purchè non in contrasto con lo stato italiano.
- 3) Rapporti tra stato e confessioni religiose diverse da cattolica sono regolate da "intese".

**Ministro culto acattolico**

Nomina ministri, deve essere approvato da Ministri Interni, pena mancato riconoscimento degli effetti civili.

Quelle confessioni che non hanno stipulato intese non rientrano in queste discipline.

**Celebrazioni effetti civili**

Il matrimonio celebrato davanti al Ministro di Culto di confessione diversa da quella cattolica che non abbia stipulato intese produce effetti civili dal giorno della celebrazione con iscrizione presso il registro dello stato civile.

Si tratta di forme particolari di matrimonio civile celebrato dall'Ufficio dello Stato Civile da Ministro di culto acattolico, a seguito delegazione U.S.C.

Per coloro che hanno stipulato intese il riconoscimento è previsto a condizione che l'atto sia trascritto nei registri civili, previa pubblicazione.

**Per procedura prevista da intese**

È imposto al celebrante, di provvedere al rilascio di nulla osta che attesti l'assenza di impedimenti e lettura degli articoli.

Per il resto si applicano le norme che disciplinano il matrimonio civile.

**- DIRITTO INTERNAZIONALE -**

Diritto applicabile ai rapporti di famiglia l. 31/5/95 n° 218 art. 263

**Promesse matrimonio**

- a) legge nazionale nubendi;
- b) in mancanza legge italiana (concorso successivo).

**Condizioni per contrarre matrimonio**

- 1) Legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.
- 2) Nel caso in cui uno dei nubendi non abbia lo stato libero per la propria legge nazionale, ma l'abbia acquistato in forza di un giudicato italiano o riconoscimento in Italia, prevale quest'ultimo (concorso alternativo limitato).

**Validità formale del matrimonio**

- 1) Legge del luogo della celebrazione.
- 2) Legge nazionale sposo al momento della celebrazione.
- 3) Legge nazionale sposa al momento della celebrazione.
- 4) Legge stato di comune residenza al momento della celebrazione (consenso alternativo).

**Rapporti patrimoniali coniugi**

- 1) Legge convenzionalmente scelta a condizione che:
  - a) sia stipulata convenzione per iscritto;
  - b) sia scelta legge dello stato di cui almeno uno di essi sia cittadino o in cui almeno uno di essi risieda;
  - c) la convenzione sia valida per la legge scelta e per la legge del luogo in cui convenzione è stata stipulata.
- 2) In mancanza di legge nazionale comune o in presenza di diversa legge comune, la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (concorso successivo).

**Il matrimonio come rapporto: la società coniugale**

La legge disciplina i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, fissando per essi una serie di diritti e doveri reciproci.

**Art. 29 Cost.**

Il matrimonio si basa sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

**Art. 143 c.c.**

Marito e moglie acquistano stessi diritti e assumono medesimi doveri.

**Art. 144 c.c.**

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo di vita familiare e a ciascuno è attribuito il potere di attuare l'indirizzo concordato.

**- DOVERI DEI CONIUGI -**

**1) Coabitazione**

Sospeso il diritto ad assegno matrimoniale nei confronti del coniuge che si allontani da casa senza giusta causa e si rifiuti di tornarvi.

Allontanamento ingiustificato può giustificare il sequestro conservativo dei beni, per garantire l'obbligo di contribuzione.

Art. 570 c.p. punisce come delitto contro l'assistenza familiare l'abbandono del domicilio domestico.

**2) Fedeltà**

Per quanto non abbia più rilevanza penale, comunque rileva come elemento per imputazione della responsabilità della separazione ad uno dei coniugi.

**3) Assistenza e collaborazione**

Sia morale che materiale, la cui inosservanza costituisce reato.

**4) Contribuzione**

Entrambi i coniugi sono tenuti in relazione a proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia.

## SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL CAPITOLO

### - MATRIMONIO CIVILE - Ufficiale di Stato Civile

#### Condizioni per la celebrazione del matrimonio

##### Requisiti

1) **Età:**

**18 anni** per uomo-donna;

**16 anni** a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psico-fisica del minore e ricorrano gravi motivi.

2) **Sanità mentale.**

3) **Mancanza vincolo matrimoniale.**

#### Celebrazione Matrimonio

##### Publicazione:

- per 8 gg consecutivi alla porta della casa comunale;
- nei comuni di residenza degli sposi.

##### Celebrazione:

- avviene pubblicamente dinanzi **all'Ufficiale dello Stato Civile;**
- alla presenza di due testimoni.

##### Prova:

può darsi solo con **atto di celebrazione matrimonio** estratto dai registri dello Stato Civile.

### - MATRIMONIO CANONICO -

1) **Ministro del Culto Cattolico.**

2) **Trascritto nei Registri dello Stato Civile.**

### - MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI -

- Il matrimonio celebrato secondo le **norme del diritto canonico**, è idoneo a produrre nell'ordinamento dello stato **gli effetti civili.**

##### Publicazione:

1. Posto parrocchiale
2. Casa comunale

##### Eventuali opposizioni

1. All'Ufficiale di Stato Civile
2. Deciderà il Tribunale civile.

##### Celebrazione:

Il parroco spiegherà gli effetti civili dando **lettura degli articoli del codice civile.**

**Redige atto**

- 1) su libro parrocchiale;
- 2) l'altro da trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione.  
Entro **24 ore** si deve poi dare notizia al parroco.

La **trascrizione** costituisce atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili del matrimonio canonico.

La competenza **al Tribunale Ecclesiastico:**

- la sentenza di **nullità munita del decreto di esecutività** viene sottoposta ad un **procedimento analogo** a quello previsto per la **delibazione per le sentenze straniere**.
- la **sentenza su istanza di parte** viene trasmessa **alla Corte di Appello** che compie un giudizio di regolarità colto ad **accertare la competenza del tribunale ecclesiastico**.

**Dispensa ecclesiastica:**

matrimonio rato e non consumato (si potrebbe anche chiedere divorzio).

**Separazione personale:**

l'obbligo di comunicare all'autorità ecclesiastica la sentenza di separazione passata in giudicato, quando non sia contraria a legge divina ed ecclesiastica in pendenza di nullità.

**- MATRIMONIO ACATTOLICO -**

il Ministro del culto cattolico agisce in tal caso come **persona delegata dall'autorità dello Stato**.

**Promessa di matrimonio:**

**Confessioni religiose diversa da cattolica**

1. Purchè **non in contrasto con lo stato italiano**.
2. Rapporti tra stato e confessioni religiose diverse da cattolica sono **regolate da "intese"**.

**Ministro culto acattolico**

Quelle confessioni che non hanno stipulato intese non rientrano in queste discipline.

**Celebrazioni effetti civili**

**non abbia stipulato intese** produce effetti civili dal giorno della celebrazione **con iscrizione presso il registro dello stato civile**.

Per coloro che hanno stipulato **intese** il riconoscimento è previsto a condizione che l'atto sia trascritto nei registri civili, previa pubblicazione.